

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2339)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(GIOIA)

di concerto col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(BUCALOSSI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1975

Norme concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere

ONOREVOLI SENATORI. — In base alla Convenzione internazionale sull'inquinamento del mare, adottata a Londra nel 1973 e in corso di ratifica da parte dell'Italia, nei porti dove esistono cantieri di riparazione delle navi debbono essere installati adeguati impianti per la ricezione dei residui di idrocarburi e delle acque di zavorra e di pulizia delle cisterne che le petroliere e le navi di stazza lorda di 400 tonnellate o superiore — in specie nel Mediterraneo, riconosciuto « zona speciale » in quanto richiede l'adozione di particolari sistemi obbligatori per la prevenzio-

ne dell'inquinamento — non potranno più versare in mare ma dovranno conservare a bordo per scaricarli in tali impianti.

L'installazione tempestiva degli impianti, prevista al più tardi per il 1° gennaio 1977, si presenta peraltro non soltanto doverosa nell'ambito della citata Convenzione internazionale, e rispondente al più che rilevante interesse dell'Italia nella lotta contro l'inquinamento del Mediterraneo, ma, per ciò che riguarda i nostri porti, di grande utilità economica, specie sotto l'aspetto valutario, in quanto consentirà ai cantieri di riparazione,

in essi esistenti, di proseguire e possibilmente incrementare la loro attività, che verrebbe altrimenti pregiudicata dal dirottamento delle navi nei porti esteri già dotati o che si doteranno di idonei impianti di ricezione.

Rilevata quindi l'urgente necessità di disporre per l'installazione dei detti impianti nei nostri porti dove esistono cantieri di riparazione e considerato inoltre che, in relazione al problema del loro esercizio, sia la costruzione che la gestione di essi possono convenientemente essere affidate in concessione agli stessi cantieri di riparazione, è stato predisposto un apposito disegno di legge, che prevede:

— all'articolo 1, l'affidamento in concessione alle società che gestiscono bacini di

carenaggio e officine di riparazione delle navi nei porti di Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Taranto, Venezia e Trieste, della costruzione e della gestione degli impianti in parola, mediante convenzioni da approvarsi dal Ministero della marina mercantile.

Per le relative spese di costruzione degli impianti, che sono state preventivate in lire 50 miliardi, è previsto un contributo dello Stato non superiore all'80 per cento, ripartito negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980;

— all'articolo 2, le modalità per l'approvazione dei progetti e per l'erogazione dei contributi dello Stato;

— all'articolo 3, la copertura della spesa a carico dello Stato per gli anzidetti contributi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere, prescritti dalla convenzione IMCO stipulata a Londra nel novembre 1973, sono affidate in concessione, con decreto del Ministro della marina mercantile, alle società che gestiscono bacini di carenaggio e officine di riparazione nei porti di Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Taranto, Venezia e Trieste.

La convenzione, che dovrà disciplinare anche in deroga alla normativa vigente il regime della concessione, sarà stipulata tra il Ministero della marina mercantile e la società concessionaria entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La concessione della gestione degli impianti di cui al primo comma non potrà comunque avere scadenza posteriore a quella della concessione per la gestione dei bacini di carenaggio interessati.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere alla predetta società contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa necessaria e documentata per la realizzazione delle opere prescritte. Detti contributi possono altresì essere concessi d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione di clausole contrattuali di revisione dei prezzi.

Per la corresponsione dei contributi di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980.

Art. 2.

Il Ministro della marina mercantile, per le esigenze dei programmi di cui al precedente articolo e nei limiti della autorizza-

zione di spesa stabilita nell'articolo medesimo, può assumere impegni per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun anno purchè i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.

I progetti delle opere da realizzare sono presentati dalle società concessionarie agli uffici o alle sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime competenti per territorio.

I progetti stessi sono approvati sentito il parere degli enti o consorzi autonomi dei porti interessati, nonchè dei competenti organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici, con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro della marina mercantile. L'approvazione dei progetti comporta l'autorizzazione per l'anticipata occupazione delle aree demaniali marittime.

I contributi sono liquidati e pagati dal Ministero della marina mercantile in base a stati di avanzamento, vistati dagli uffici o dalle sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime competenti per territorio.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 8.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.